



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 06/10/2014 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 12/03/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso complessivo dell'importo di € 1.377,70, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 1.090,20 per "commissioni accessorie" e € 287,50 per "spese fisse";
- gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo;
- le spese di lite, pari ad € 320,00;
- le spese del presente ricorso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- riguardo all'applicazione della sentenza Lexitor, che secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileva a maggior ragione per le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepite da un soggetto diverso dal finanziatore; inoltre richiama quanto affermato dalla Tribunale di Napoli, con la sentenza 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza 2573/2019, rispetto alla natura non *self executing* della



Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati;

- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva *“non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto”* e che l'importo di € 1.896,00 corrisponde *“esclusivamente”* alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto;

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

Il ricorrente ha rinunciato alla facoltà di replicare alle controdeduzioni dell'Intermediario.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura recurring delle spese di attivazione, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto (cfr., in particolare, il riferimento alla “gestione della rete di vendita”). Hanno, per contro, natura up front le commissioni di intermediazione, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 51 |
| rate residue | 69 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,67% |
|-------|-------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 57,50% |
| - in proporzione alla quota | 35,83% |

| r/c | ▼ | restituzioni | | | | | tot ristoro |
|-----|---|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi ▼ | |
| ○ | lett. b) Com. d'intermediaz (up front) | € 1.896,00 | € 1.090,20 | € 679,37 | ○ | ○ | € 679,37 |
| ○ | lett. c) Spese di attivazione (recurring) | € 500,00 | € 287,50 | € 179,16 | ○ | ○ | € 287,50 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | ○ | € 0,00 |
| | rimborsi senza imputazione | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 966,87 |
| interessi legali | si |



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 966,87, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS